

Circ. n. 23/10 728/Sn AAB/lp

Milano, 25 ottobre 2010

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
aderenti allo SNAG-Confcommercio
Loro indirizzi

A tutti i Componenti
IL CONSIGLIO NAZIONALE
dello SNAG-Confcommercio
Loro indirizzi

Oggetto: Novità introdotte dalla Manovra D'Estate 2010

Fra le novità introdotte dalla "Manovra D'Estate 2010", con la conversione del DL 78/2010 in Legge n. 122 del 30/07/2010, si evidenziano alcuni argomenti:

Regolarizzazione dei fabbricati non dichiarati in catasto entro il 31 dicembre 2010

La Legge 122/2010 stabiliva che entro il 30/09/2010 l'Agenzia del Territorio consegnasse ai Comuni interessati l'individuazione dei fabbricati non dichiarati in catasto a seguito dei rilievi dalla stessa effettuati. In virtù di ciò è stato fissato al 31/12/2010 il termine entro il quale i soggetti interessati dovranno regolarizzare spontaneamente gli immobili costruiti e mai denunciati in catasto, ovvero quelli che nel tempo siano stati oggetto di variazione di consistenza o di destinazione. L'adeguamento spontaneo permetterà il risparmio degli oneri per l'accatastamento "forzato" e l'applicazione di sanzioni in misura minore.

Nel caso l'obbligo non venga adempiuto dai contribuenti interessati, l'accatastamento avverrà a cura dell'Agenzia del Territorio a partire dal 1° gennaio 2011.

Chi dovesse regolarizzare immobili di proprietà rientranti nei casi sopra indicati è opportuno che prenda contatti con un tecnico di fiducia al fine di espletare la regolarizzazione dell'accatastamento.

Utilizzo del Redditometro per l'accertamento sintetico

Il redditometro è un metodo utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per verificare la congruità dei redditi dichiarati e si basa sulla capacità di spesa e sulla consistenza patrimoniale del contribuente.

A decorrere dal periodo 2009 vengono riscritte le regole per l'applicazione del redditometro come segue:

- salvo prova contraria, tutto quanto si è speso nel periodo d'imposta si presume finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo;
- si prevede, inoltre, la possibilità di una ricostruzione induttiva, fondata su elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia con periodicità biennale;
- la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%;

- prima di emettere avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate è obbligata ad invitare il contribuente che potrà fornire tutte le giustificazioni a sua difesa con l'attivazione del contraddittorio preventivo.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte sui Redditi -, (spese mediche, spese assicurative, interessi su mutui, ecc...) ferma restando la spettanza delle detrazioni d'imposta (es. familiari a carico) relative ad oneri per i quali le stesse competono.

Esecutività degli avvisi di accertamento

Dal prossimo 1.07.2011 verrà modificato l'attuale sistema di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e dell'I.V.A. Infatti, non vi sarà più l'emissione di un avviso di accertamento seguito, in caso di mancato pagamento, da una cartella esattoriale, bensì di un atto che, decorsi 60 giorni dalla notifica, rappresenterà già (per imposte e sanzioni) un titolo esecutivo.

Da un lato, dunque, si risparmieranno i diritti di riscossione oggi applicati da Equitalia, dall'altro, in caso di mancato pagamento, gli stessi diritti graveranno unicamente sul contribuente, in quanto la riscossione delle somme tornerà ad essere affidata ad Equitalia, sia pure senza più l'emissione della cartella di pagamento, che procederà senza più emettere gli avvisi di mora intermedi, al recupero degli importi accertati con le azioni esecutive che riterrà più opportuni.

Al fine di rendere più veloci i tempi di controllo degli atti ricevuti, è stata data facoltà di delegare i professionisti abilitati (commercialisti) ad accedere on-line agli archivi di Equitalia (Esattorie) per la consultazione immediata della posizione del singolo contribuente.

Divieto di compensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

- **A decorrere dall'1.01.2011**, non si potrà operare la compensazione dei crediti su F24, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali, e sia scaduto il termine di pagamento (senza l'intervento di una sospensione giudiziale o amministrativa).
- Il divieto opera a condizione che l'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, sia di ammontare superiore ad € 1.500,00.
- Per evidenti e necessari intenti dissuasivi, l'inosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50% dell'importo indebitamente compensato, fermo restando il tetto massimo del 50% di quanto indebitamente compensato.

A fronte del divieto di compensazione diretta, viene poi prevista la possibilità che la compensazione avvenga per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. L'applicazione e le modalità operative di detta compensazione sono state demandate ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di prossima emanazione.

Vista la complessità degli argomenti trattati, Vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al Vostro Commercialista.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)

